

Sentenza n. 612/2010  
N. 443/010 R.G.G. di P.  
N. 1942/09 R.G.N.R.

## UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CAGLIARI

Il Giudice di Pace, dott. Giorgio Melis, nella pubblica udienza del 28 settembre 2010 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione la seguente

### SENTENZA

nel procedimento penale

### CONTRO

\*\*\*\*\*, nato a Cagliari il \*\*\*\*\* e ivi residente in via \*\*\*\*\*

### LIBERO-ASSENTE

### IMPUTATO

*del reato di cui all'art. 594 c.p., perché offendeva l'onore e il decoro di \*\*\*\*\* scrivendo sulle doghe di una rete "coglione \*\*\*\*\*"*  
*In Cagliari l'08/07/2009.*

Con l'intervento del P.M., dott. Enrico Puddu, dell'Avv. \*\*\*\*\* per la persona offesa \*\*\*\*\* e dell'avv. Rosalia Pacifico, di fiducia, per l'imputato \*\*\*\*\*.

### Le parti hanno concluso chiedendo:

**IL PUBBLICO MINISTERO:** non doversi procedere nei confronti dell'imputato in quanto l'attuale procedimento è lo stesso pendente davanti al tribunale di Cagliari

**IL DIFENSORE DELL'IMPUTATO:** si associa alla richiesta del Pubblico Ministero.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione a giudizio, a seguito di querela, regolarmente notificato in data 09 marzo 2010, \*\*\*\*\* è stato chiamato a rispondere del reato specificato in epigrafe, accusato di aver ingiuriato \*\*\*\*\* scrivendo sulle doghe di una rete 'coglione \*\*\*\*\*', in Cagliari l'8 luglio 2009.

All'udienza di comparizione delle parti del 29 giugno 2010, il Giudice, preso atto che il difensore dell'imputato faceva presente che, per lo stesso reato, per lo stesso fatto e fra le stesse parti era pendente nanti il Tribunale di Cagliari analogo procedimento, accogliendo la richiesta dei difensori per un rinvio al fine di verificare la possibilità di una conciliazione, aderiva all'istanza e rinviava all'udienza del 28/09/2010.

Alla data fissata, il Giudice rilevato che, sulla base dell'attuale integrazione della querela già presentata in tribunale, il fatto materiale era in realtà il medesimo, anche se solo riposizionato nel tempo senza alcun

rifacimento o modifica dello stesso, per il noto principio del “ne bis in idem”, preso atto che, ai sensi dell’art. 649 del c.p.p., 2° comma, nessuno può essere sottoposto a un procedimento penale per il medesimo fatto, sentite le parti, dichiarava ai sensi dell’art. 529 c.p.p., non doversi procedere nei confronti di \*\*\*\*\* in quanto il reato di cui all’art. 594 c.p. per il quale è stato imputato, era lo stesso che lo vede imputato davanti al Tribunale di Cagliari con procedimento n° 8896/08 RNR del 22/05/2008.

**P.Q.M.**

**IL GIUDICE DI PACE**

**Visto l’art. 649 c.p.p. 2° comma e 529 c.p.p.**

**DICHIARA**

Non doversi procedere nei confronti di \*\*\*\*\* in quanto il reato per il quale è stato imputato, risulta essere lo stesso che lo vede imputato presso il Tribunale di Cagliari con il procedimento n° 8896/08 RNR del 22/05/2008.

Cagliari, 28 settembre 2010

Il Giudice di Pace